

Saranno materie obbligatorie di studio, pel corso di complemento per le allieve istitutrici, l'italiano, la pedagogia teorico-pratica, il francese, l'inglese, l'igiene, l'economia domestica, la musica, il disegno, i lavori donneschi.

Alle licenziate dal corso sarà rilasciato un legale diploma di abilitazione all'ufficio di istitutrice.

Per il funzionamento dei corsi istituiti col presente articolo è iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la maggiore assegnazione di lire quindicimila, da ripartirsi fra i capitoli del bilancio stesso, riguardanti il personale degli Istituti tecnici e del Collegio convitto femminile *Regina Margherita* di Anagni ».

ODORICO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODORICO, *relatore*. Onorevole Presidente, propongo una modificazione: dove è detto al secondo capoverso « saranno materie obbligatorie di studio l'italiano, la pedagogia teorico-pratica, il francese, l'inglese, ecc. », propongo che si aggiunga « o il tedesco, ecc. ».

PRESIDENTE. Onorevole ministro della pubblica istruzione, accetta questa modificazione?

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 10 con la modificazione proposta dall'onorevole relatore ed accettata dall'onorevole ministro della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 11.

Al corso professionale nel Collegio *Regina Margherita* in Anagni sono annessi i laboratori di sartoria, cucito in bianco, ricamo e merletti, fiori e rimendo. All'insegnamento del lavoro manuale educativo, della musica, delle lingue moderne, della stenografia, della telegrafia e dell'arte tipografica in Assisi, e all'insegnamento dell'economia e contabilità domestica, del lavoro manuale educativo, della dattilografia e della telegrafia in Anagni, si provvede con la disponibilità del bilancio dei convitti.

(È approvato).

Art. 12.

La scuola per le allieve istitutrici e quella per maestre giardiniere in Anagni potranno essere frequentate dalle giovani che abbiano

ottenuta la licenza normale. Però, a carico dell'Istituto per l'educazione degli orfani dei maestri elementari, vi saranno ammesse le sole orfane che, ottenuta la licenza normale, non abbiano oltrepassato il diciannovesimo anno di età.

(È approvato).

Art. 13.

Nei casi di donazione all'istituto di un capitale, il cui interesse rappresenti una somma stabilita dal Consiglio direttivo dell'istituto medesimo, si potrà istituire in uno dei convitti un posto di fondazione privata. Il fondatore, o chi per esso, avrà diritto di designare gli orfani dei maestri che potranno successivamente godere di tal posto non oltre il diciannovesimo anno di età.

I corpi morali che vogliono fondare posti gratuiti a favore degli orfani dei maestri elementari, sono tenuti a pagare la retta annua deliberata dal Consiglio direttivo dell'istituto.

(È approvato).

Art. 14.

Le quietanze o ricevute per stipendi rilasciate da ciascun insegnante o direttore didattico definito dall'articolo 19 della legge 19 febbraio 1903 n. 45, dovranno essere munite oltrechè del bollo ordinario, di un bollo supplementare di centesimi cinque rappresentato da una marca speciale.

L'aumento di centesimi cinque andrà a beneficio dell'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari.

Col regolamento di cui all'articolo 3° saranno date le norme per la riscossione di tali entrate.

ODORICO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODORICO, *relatore*. La Commissione propone al secondo capoverso di questo articolo 14 la seguente modificazione: dove è detto « l'aumento di centesimi cinque andrà a beneficio dell'istituto » si dica invece: « i proventi della marca speciale andranno a beneficio dell'istituto, ecc. ».

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'istruzione, accetta questa modificazione all'articolo 14?

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 14 con la modificazione proposta